

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01123 Berretta sulla stipulazione di accordi di collaborazione tra i tribunali e la commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di Mariano Sciacca, Coordinatore dell'Ufficio sviluppo e innovazione organizzativa tra la Corte d'appello e il Tribunale di Catania nonché del « Progetto migrantes » del Tribunale di Catania	86
--	----

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	87
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo. C. 3777 Molteni (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3785 Ermini</i>)	87

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	90
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10601 Chiarelli: Sulle modalità di impiego del personale della magistratura onoraria ...	91
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	93
5-10603 Sarti: Iniziative del Governo per far fronte alla situazione di grave carenza organica del personale dell'amministrazione della giustizia e per promuovere la revisione della disciplina in tema di misure cautelari	91
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	94
5-10602 Dambruoso: Sul riconoscimento ai giudici tributari di indennità integrative o rimborsi spese per l'acquisto della strumentazione informatica funzionale all'attuazione del processo tributario telematico	91
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	96

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 febbraio 2017.

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01123 Berretta sulla stipulazione di accordi di collaborazione tra i tribunali e la commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali

per il riconoscimento della protezione internazionale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di Mariano Sciacca, Coordinatore dell'Ufficio sviluppo e innovazione organizzativa tra la Corte d'appello e il Tribunale di Catania nonché del « Progetto migrantes » del Tribunale di Catania.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 14.30.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

C. 3343 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 febbraio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, informa che sono pervenuti i contributi scritti dell'Unione delle Camere Penali Italiane e del professor Giorgio Sacerdoti, auditi informalmente l'ultima seduta.

Stefano DAMBRUOSO (CI) rileva l'opportunità, alla luce delle audizioni svolte, di procedere all'audizione anche di un docente esperto di diritto penale sulla formulazione della nuova fattispecie penale prevista dalla proposta di legge.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel concordare con il collega Dambruoso, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.

C. 3777 Molteni.

(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2892-A, C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3419 Molteni, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3785 Ermini).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, su richiesta del Gruppo Lega, la Commissione avvia l'esame della proposta di legge C. 3777 Molteni, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.

La proposta ha per oggetto la disciplina della legittima difesa ed il reato di furto in abitazione e furto con strappo.

Per quanto attiene alla legittima difesa, ricorda che il 21 aprile 2016 l'Assemblea ha rinviato in Commissione la proposta di legge C. 2892-A, in materia di legittima difesa, esaminata in quota opposizione su richiesta del gruppo della Lega Nord e Autonomie. Ricorda altresì che nel corso dell'esame in sede referente non si sono realizzate le condizioni per adottare come testo base la proposta di legge « in quota opposizione » ovvero per redigere un testo unificato, per cui, secondo quanto stabilito dalla lettera del Presidente della Camera del 10 gennaio 2000 sul regime delle proposte di legge « in quota opposizione », si è proceduto, a seguito di espressa richiesta del gruppo della Lega Nord e Autonomie, alla revoca degli abbinamenti effettuati e si è proseguito l'esame della sola proposta di legge « in quota opposizione ».

Ricorda altresì che, a seguito dell'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, presentato dal deputato Ermini, il deputato Molteni, ha rinunciato all'incarico di relatore ritenendo che tale emendamento aveva stravolto la proposta di legge « in quota opposizione », della quale peraltro era primo firmatario, senza migliorare la normativa vigente. Il deputato Ermini è stato quindi incaricato relatore del provvedimento. Successivamente alla conclusione dell'esame in sede referente, i deputati firmatari della proposta di legge n. 2982 hanno ritirato dalla stessa la propria sottoscrizione.

Come si è detto, il provvedimento è stato discusso in Assemblea per essere poi rinviato in Commissione. La Commissione non ne ha ripreso l'esame.

Ritiene tale breve *excursus* necessario, in quanto la proposta di legge in esame all'articolo 1 prevede una nuova disciplina della legittima difesa, per cui, secondo quanto previsto dal regolamento e la prassi, a tale proposta devono essere abbinata le proposte di legge in materia di legittima difesa, tra le quali la proposta C. 2892-A, rinviata dall'Assemblea, e le proposte di legge disabbinata in precedenza. A queste proposte di legge dovranno essere abbinata anche le proposte di legge in materia di legittima difesa presentate dopo il rinvio in Commissione.

Reputa opportuno, a questo punto, rendere alcuni chiarimenti in merito alla « quota opposizione », richiamando il dibattito svoltosi presso la Giunta per il Regolamento su tale tema nel corso della seduta del 3 novembre scorso. In questa occasione, l'onorevole Pisicchio, al quale la Presidente della Camera aveva rimesso il compito di approfondire il tema, si è soffermato proprio sugli effetti del rinvio in Commissione della proposta di legge iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione. È stato precisato che a seguito del rinvio in Commissione, si riapre la sede referente e dunque la Commissione può abbinare tutte le proposte pendenti che vertano sull'identica materia ed eventualmente scegliere un nuovo testo base.

Di particolare interesse per il prosieguo dei lavori della Commissione in relazione al provvedimento in esame è la specificazione secondo cui, ove si tratti di proposta sulla quale il gruppo di opposizione richiedente abbia già precedentemente esercitato la facoltà di ottenerne il disabbinamento (come è avvenuto con la proposta di legge C.2892 da parte del gruppo della Lega Nord e Autonomie), esso possa preliminarmente confermare tale decisione anche dopo il rinvio in Commissione: in tal caso l'esame dovrebbe proseguire sulla sola proposta già disabbinata (nel nostro

caso la proposta di legge C. 2892-A), senza procedere all'abbinamento di ulteriori (vecchie o nuove) proposte; se invece il gruppo di opposizione espressamente rinunci al disabbinamento (come sembra a seguito della presentazione della nuova proposta di legge e in ragione della circostanza che i deputati della Lega Nord e autonomie abbiano ritirato la sottoscrizione da tale proposta di legge), dopo che l'Aula abbia rinviato in Commissione il provvedimento, non sarebbe ammissibile – nel successivo corso dell'iter in Commissione – una richiesta di nuovo disabbinamento della proposta di legge originariamente disabbinata.

Non può neppure consentirsi al gruppo che abbia precedentemente esercitato la facoltà di disabbinamento un ulteriore esercizio di tale facoltà nell'ambito dello stesso procedimento ma con riguardo ad una diversa proposta di legge vertente sulla stessa materia. Ciò infatti determinerebbe un modo irrazionale, incoerente e disordinato di svolgimento del procedimento legislativo, che darebbe origine a plurimi (e potenzialmente infiniti) procedimenti, aventi tutti lo stesso oggetto.

Rammenta che alla proposta di legge C. 3777 Molteni sono abbinata le proposte di legge C. 2892-A nonché le altre proposte di legge in materia di legittima difesa, quali le proposte C. 3380 La Russa, C. 3384 Marotta, C. 3424 Faenzi, C. 3427 Gelmini, C. 3434 Gregorio Fontana, C. 3774 Formisano, C. 3785 Ermini.

Alla luce dell'abbinamento della proposta di legge C. 2892-A, ritiene opportuno che sia nominato come correlatore delle proposte di legge in esame il deputato Ermini, relatore di questa proposta di legge in Assemblea.

Evidenzia, quindi, come la proposta di legge C. 3777 Molteni affronti anche la materia del furto in abitazione e del furto con strappo, aumentandone le pene e derogando al principio di bilanciamento delle circostanze, per cui ad essa viene abbinata anche la proposta di legge C. 3419 Molteni, vertente sulla medesima materia.

Fa, peraltro, presente che la materia del furto in abitazione e del furto con strappo è disciplinata, con disposizioni di medesimo tenore di quelle previste dalla proposta C. 3777 Molteni, anche dal disegno di legge di riforma del processo penale, approvato dalla Camera, che ora si trova all'esame dell'Assemblea del Senato.

Nel sottolineare che, nella prossima seduta, il relatore Molteni potrà integrare la relazione facendo riferimento alle proposte di legge oggi abbinata e che, nella stessa sede, il correlatore Ermini potrà svolgere la propria relazione, dà quindi la parola al medesimo relatore Molteni per svolgere la relazione sulla proposta di legge C. 3777 a sua firma.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, nel ringraziare la presidente per aver sollecitamente posto all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge in titolo, richiama preliminarmente l'attenzione sul fatto che tale provvedimento non sarebbe stato presentato dal suo gruppo, nell'ipotesi in cui non si fossero verificati due ordini di circostanze, quali, da un lato, l'avvenuto stravolgimento, ed il successivo rinvio in Commissione, della proposta di legge a sua firma C. 2892, in materia di legittima difesa, dall'altro, la situazione di sostanziale stallo in cui versa, presso l'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge di riforma del processo penale (AS 2067), che pure contempla un inasprimento delle sanzioni per le fattispecie di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale.

Ciò premesso, con specifico riferimento ai contenuti della proposta di legge in esame, segnala che l'articolo 1 modifica l'articolo 52 del codice penale, aggiungendovi infine un comma, attraverso il quale si stabilisce la presunzione di legittima difesa nella ipotesi in cui: sia stato compiuto un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione in un immobile mediante violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone; tale ingresso o intrusione abbiano avuto luogo mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima

disponibilità dell'immobile; l'ingresso o l'intrusione abbiano avuto luogo con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, c.p. ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Al riguardo, rammenta che, in base all'articolo 614 del codice penale, chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (primo comma). Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno (secondo comma). Il delitto è punibile a querela della persona offesa (terzo comma). La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato (quarto comma).

Osserva, quindi, che la modifica proposta non richiama la proporzione tra difesa e offesa. Evidenzia che la proporzione è presente invece: nel primo comma dell'articolo 52 c.p., in via generale; nel secondo comma del medesimo articolo in cui, come si è visto sopra, è stabilita una presunzione di sussistenza del rapporto di proporzionalità con specifico riguardo alla violazione di domicilio.

In riferimento all'articolo 2, fa presente che lo stesso modifica l'articolo 624-*bis* del codice penale per inasprire le pene per il delitto di furto in abitazione e furto con strappo. In particolare, per quanto riguarda il furto in abitazione, la pena della reclusione – attualmente stabilita in 1 anno nel minimo e 6 anni nel massimo – viene portata a 5 anni nel minimo e 8 anni nel massimo; la congiunta pena pecuniaria (attualmente da 309 a 1.032 euro) viene portata a 10.000 euro (minimo) e 20.000 euro (massimo).

La pena per il furto con strappo viene aumentata. Attualmente è prevista è prevista la reclusione da 1 a 6 anni, identica a quella per il furto in abitazione. In base alla proposta di legge, la reclusione andrà invece da 2 a 6 anni; la congiunta pena pecuniaria (attualmente da 309 a 1.032 euro) viene innalzata come per il furto in abitazione e andrà quindi da 10.000 a 20.000 euro.

Infine, in caso di aggravanti, l'attuale pena della reclusione da 3 a 10 anni unita alla multa da 206 a 1.549 euro viene così aumentata: reclusione da 6 a 10 anni e multa da 20.000 a 30.000 euro.

L'ultimo comma del nuovo articolo 624-bis c.p. stabilisce l'applicazione al furto in abitazione e al furto con strappo dell'articolo 3 del decreto-legge 122/1993. In base a quest'ultimo, le circostanze attenuanti (diverse da quella prevista per la minore età del reo), concorrenti con l'aggravante relativa ai reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Quanto all'articolo 3, segnala che lo stesso interviene sull'articolo 165 del codice di procedura penale per consentire l'applicazione della sospensione condizionale della pena solo quando il condannato ai sensi dell'articolo 624-bis del codice penale abbia pagato integralmente l'importo dovuto per il risarcimento del danno patito dalla persona offesa.

Con riferimento all'articolo 4, evidenzia che tale articolo interviene sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per escludere i condannati per furto in abitazione e furto con strappo dall'applicazione dei c.d. benefici penitenziari (articolo 4-bis). In particolare, l'inserimento dell'articolo 624-bis nel catalogo di delitti dell'articolo 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, comporta che i

condannati per tale delitto non potranno essere ammessi al lavoro all'esterno, non potranno beneficiare di permessi premio e in generale delle misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, a meno che non collaborino con la giustizia.

Per quanto concerne le altre proposte di legge abbinata al provvedimento in titolo, fa notare come, in particolare, quella a prima firma del collega Ermini sia di segno del tutto opposto e, come tale, incompatibile rispetto quella presentata dal suo gruppo parlamentare.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenute alcune osservazioni del gruppo Movimento Cinque Stelle, sulle quali si riserva di effettuare un'approfondita valutazione. Fa presente altresì che tali osservazioni saranno oggetto di discussione nel corso della prossima seduta.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 16 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-10601 Chiarelli: sulle modalità di impiego del personale della magistratura onoraria.

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P), nel dichiararsi insoddisfatto della risposta testé resa dal rappresentante del Governo, fa notare come nella stessa si faccia riferimento a fatti ed elementi informativi già noti. Nel richiamare l'attenzione sulla circostanza che, proprio nella giornata odierna, è in corso una manifestazione di protesta dei giudici onorari, auspica che il governo adotti rapidamente serie e rigorose iniziative volte ad estendere al personale della magistratura onoraria i medesimi diritti e garanzie previsti per i magistrati di ruolo.

5-10603 Sarti: Iniziative del Governo per far fronte alla situazione di grave carenza organica del personale dell'amministrazione della giustizia e per promuovere la revisione della disciplina in tema di misure cautelari.

Giulia SARTI (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulia SARTI (M5S), nel reputare vergognoso l'atteggiamento sulla questione sino ad ora adottato dal Governo, rammenta come, in seguito alla modifica dei limiti di età per il collocamento in quiescenza dei magistrati, si sia venuta oltre modo ad accentuare la già grave situazione di carenza di organico in cui versano la più parte degli uffici giudiziari. Ritiene, infatti, del tutto inadeguati le iniziative e gli interventi messi in atto dall'Esecutivo, che non hanno risolto in alcun modo i problemi strutturali dell'amministrazione della giustizia. Quanto alla problematica relativa all'applicazione delle misure cautelari, richiama l'attenzione sui profili di sicurezza connessi al fenomeno delle « scarcerazioni facili », rispetto alle quali, analogamente, non ritiene adeguate le misure, sino ad oggi, adottate dal Governo. Ciò premesso, si ritiene insoddisfatta della risposta testé resa dal sottosegretario Migliore.

5-10602 Dambruoso: Sul riconoscimento ai giudici tributari di indennità integrative o rimborsi spese per l'acquisto della strumentazione informatica funzionale all'attuazione del processo tributario telematico.

Adriana GALGANO (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriana GALGANO (CI) , nel prendere atto della risposta resa dal rappresentante del Governo, fa notare come il processo tributario telematico non abbia, ad oggi, ricevuto compiuta applicazione. In proposito, evidenzia la necessità, che ritiene inderogabile, che i magistrati tributari dispongano di un'adeguata dotazione informatica per poter esercitare, con idonei mezzi e risorse, la propria attività; ciò, anche allo scopo di tutelare maggiormente la sicurezza dei cittadini, scongiurando il

rischio di eventuali accessi abusivi a dati e/o informazioni riguardanti i procedimenti tributari in corso che, ai sensi della vigente normativa, devono restare riservati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20

ALLEGATO 1

5-10601 Chiarelli: Sulle modalità di impiego del personale della magistratura onoraria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione della magistratura onoraria è all'attenzione prioritaria del Ministro, in considerazione del fondamentale e prezioso apporto che essa assicura all'amministrazione della giustizia.

Proprio nella giornata di ieri, raccogliendone le istanze, il Ministro ha incontrato una delegazione di procuratori della Repubblica, alla presenza di rappresentanti del Consiglio superiore della Magistratura e dell'A.N.M., al fine di ricevere contributi e proposte, finalizzate all'adozione di misure che tengano in considerazione sia le aspettative dei magistrati onorari attualmente in servizio, sia le esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari.

In tale sede, il Ministro ha rappresentato la più ampia apertura del Governo ad esplorare la possibilità di stabilizzazione dei magistrati onorari, che da tempo prestano il loro servizio in favore dello Stato, invitando anche l'A.N.M. ad esprimere le proprie valutazioni sulle soluzioni prospettate.

Al fine di valutare i complessi profili tecnici della questione, che investe anche delicati aspetti di rilievo costituzionale, il Ministro ha anche richiesto, nei giorni

scorsi, un parere al Consiglio di Stato, nell'ambito dell'attuazione dei criteri contenuti nella legge di delega.

È in corso, inoltre, l'interlocuzione con la Commissione europea per verificare, anche in quella sede, tutti i profili di compatibilità delle soluzioni normative con l'assetto sovranazionale.

Il Governo, pertanto, è impegnato nel definire uno statuto adeguato per la magistratura onoraria, in attuazione della legge delega n. 57 del 2016, ma non trascurando la valutazione delle esigenze di quanti, tra i magistrati onorari, prestano servizio da molti anni, in forza delle ripetute proroghe di legge.

Infine, diversamente da quanto dedotto dagli On.li Interroganti, i dati relativi alla magistratura onoraria, trasmessi dal Governo ai fini della predisposizione del predetto rapporto, sono stati forniti in linea con le istruzioni della Commissione europea che, alla domanda n. 49 del questionario, prescrivono di qualificare « *non-professional judge* » tutte le tipologie di magistrati che non rientrano strettamente nel ruolo della magistratura ordinaria.

ALLEGATO 2

5-10603 Sarti: Iniziative del Governo per far fronte alla situazione di grave carenza organica del personale dell'amministrazione della giustizia e per promuovere la revisione della disciplina in tema di misure cautelari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'esigenza di rispondere con maggiore tempestività alle esigenze degli uffici giudiziari ha costituito obiettivo prioritario dell'azione di governo.

In tale prospettiva, si colloca anche la ridefinizione complessiva degli organici degli uffici giudiziari, sul presupposto che soltanto un adeguato dimensionamento degli organici delle sedi giudiziarie possa porsi come indispensabile supporto per realizzare una struttura ordinamentale idonea a fornire adeguata risposta alla domanda di giustizia.

Con decreto ministeriale del 1° dicembre 2016 sono state, pertanto, definite, con l'unanime parere del Consiglio Superiore della Magistratura, le nuove piante organiche degli uffici giudicanti e requirenti di primo grado ed è stata avviata analoga riflessione in merito agli uffici giudiziari di secondo grado, minorili e della Procura Generale della Corte di Cassazione.

Pari impegno è riservato ad assicurare il numero delle unità di magistrati in servizio, agevolando anche il processo di ricambio generazionale.

Nel prossimo anno entreranno in servizio 690 nuovi magistrati, anche grazie alla riduzione, operata con il decreto-legge n. 168 del 2016, convertito con legge 197 del 2016, del tirocinio formativo per i vincitori dei concorsi banditi negli anni 2014 e 2015.

Lo scorso ottobre è stato, inoltre, bandito un nuovo concorso per la copertura di ulteriori 360 posti e si procederà, con

cadenza annuale, all'espletamento di procedure concorsuali, come già avvenuto nell'ultimo triennio.

Proprio al fine di stabilizzare la permanenza nelle sedi di assegnazione è stato, inoltre, previsto nel decreto-legge citato – e confermato nella legge di conversione – anche l'innalzamento da tre a quattro anni del termine di legittimazione perché i magistrati possano partecipare alle procedure di trasferimento a domanda, bandite dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Le convergenti iniziative adottate consentiranno di migliorare la *performance* degli uffici, anche con riferimento al numero dei procedimenti definiti per prescrizione.

I dati statistici raccolti ed elaborati dalla Direzione Generale della statistica e dell'analisi organizzativa evidenziano che il numero complessivo di procedimenti penali presso gli uffici giudiziari ha conosciuto una sensibile riduzione, risultando pendenti, alla data del 30 giugno 2016, 3.229.284 procedimenti, con una riduzione del 6,9 per cento rispetto al giugno 2015.

Il calo delle pendenze va ricondotto anche ad un positivo incremento delle definizioni, che sono salite del 5,2 per cento.

Il quadro complessivo della giustizia penale evidenzia, dunque, un andamento comunque positivo ed una ragionevole aspettativa di miglioramento può formularsi per effetto delle innovazioni, organizzative e normative, in atto.

Quanto alle criticità lamentate dal l'interrogante in relazione all'articolo 292

del codice di procedura penale, così come modificato nel 2015, si osserva che la *ratio* sottesa alle norme che impongono al giudice di effettuare l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e di motivare adeguatamente, escludendo ogni integrazione da parte del Tribunale per il riesame, è chiaramente ispirata alla tutela delle garanzie difensive dell'indagato.

Le istanze di assicurare la ragionevole durata e la razionalizzazione del processo penale sono, invece, affidate al disegno di legge, di iniziativa governativa, A.S. n. 2067, attualmente all'esame del Senato.

Le misure contenute nel disegno di legge mirano, infatti, principalmente a

semplificare e rendere spedita la celebrazione dei processi penali, dando attuazione al principio della ragionevole durata del processo, senza tralasciare le istanze di garanzia degli imputati, le indicazioni che provengono dalle convenzioni e dalle direttive europee, così come dalla giurisprudenza internazionale, il dialogo e il coordinamento con le nuove misure sostanziali e processuali recentemente introdotte in campo penale.

La rapida approvazione del nuovo testo normativo produrrà senz'altro effetti positivi anche sulla concreta applicazione delle norme che disciplinano il procedimento relativo alle misure cautelari.

ALLEGATO 3

5-10602 Dambruoso: sul riconoscimento ai giudici tributari di indennità integrative o rimborsi spese per l'acquisto della strumentazione informatica funzionale all'attuazione del processo tributario telematico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente, occorre precisare che, ad oggi, l'attivazione del processo tributario telematico (PTT) riguarda:

la notifica a mezzo posta elettronica certificata degli atti processuali;

il deposito degli atti e documenti processuali attraverso un sistema centralizzato fruibile via *web*;

la consultazione del fascicolo informatico da parte di tutti gli attori del processo, ivi compresi i giudici tributari.

In sostanza, l'unico onere a carico dei giudici derivante dalle nuove modalità informatiche è costituito dalla consultazione del fascicolo telematico, in quanto le altre attività giurisdizionali che si svolgono in udienza e la redazione della sentenza avviene con le attuali modalità tradizionali, ovvero utilizzando supporti analogici.

Inoltre, si rappresenta che l'estensione del PTT è graduale e che le nuove regole risulteranno attive su tutto il territorio nazionale solo a partire da agosto 2017. Infine, si rammenta che l'attuale percentuale di adesione al telematico nelle prime regioni dove è partito a dicembre 2015, ovvero Umbria e Toscana, è alquanto contenuta.

Tratteggiato, seppur in sintesi, lo stato di attivazione del PTT, occorre precisare che l'accesso e la fruizione dei servizi ad ogni livello del processo tributario telematico non necessitano di apparecchiature

particolari, ma avvengono con gli ordinari strumenti elettronici in commercio in grado di connettersi con la rete *internet*. Trattasi di scelta operata, in linea con le indicazioni dell'AGID per la fruibilità on line dei servizi, al fine di ottimizzare e ridurre i costi di gestione.

Ne deriva che l'acquisizione e la gestione centralizzata dei dispositivi informatici destinati ai giudici tributari produrrebbe ingenti costi per l'Amministrazione del tutto ingiustificabili stante la libera accessibilità ai servizi, nonché la circostanza che i giudici togati sono normalmente già in possesso di apparecchi elettronici consegnati dalle Amministrazioni di appartenenza (Ministero della giustizia, Consiglio di Stato, Corte dei Conti), e che i giudici non togati – nella maggior parte dei casi – essendo professionisti, sono già dotati di tutta la strumentazione informatica utile al PTT, avendo tra l'altro, per legge l'obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata.

Quanto alle considerazioni relative alle postazioni di lavoro, il Dipartimento delle Finanze sta provvedendo ad allestire le aule di udienza in Commissione con una postazione informatica, man mano che il PTT viene esteso sul territorio, in concomitanza con l'aumento dei flussi dei ricorsi depositati con modalità informatica. Tale allestimento ad oggi è utile ai giudici ai soli fini di una eventuale consultazione del fascicolo informatico in udienza, considerato che il verbale di udienza e la sentenza rimangono, come già premesso,

documenti analogici, almeno fino all'adozione di un prossimo decreto direttoriale recante le regole tecniche per la redazione della sentenza.

Infine, quanto alla richiesta di sostegno economico, al fine di consentire al corpo giudicante tributario di acquisire dispo-

tivi e connessioni con la rete *internet*, si rileva che, tale proposta sarebbe di difficile applicazione in quanto occorrerebbe individuare un metodo forfetario di valutazione collegato ai tempi di utilizzo dello strumento informatico e dei tempi di connessione con la rete *internet*.